

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1983, N. 3

**Rinvio delle elezioni comunali e circoscrizionali
indette per domenica 12 giugno 1983¹**

Art. 1

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12, le elezioni dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali, già indette per il giorno di domenica 12 giugno 1983, possono essere rinviate, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, ad una successiva domenica dello stesso mese di giugno.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

¹ In B.U. 22 aprile 1983, n. 20 – Numero straordinario.
